



coast



Conferenza Nazionale Smart Ports

Pianificazione, Gestione e Sostenibilità Ambientale nei porti. Pianificazione energetica, tutela ambientale, dragaggio, gestione sostenibile, logistica

6 Maggio 2019

Palazzo San Macuto, Roma



RemTech Expo 2019 (18, 19, 20 Settembre) FerraraFiere - www.remtechexpo.com



**DALLA RIFORMA DELLA NORMATIVA SULLA VIA
ALLA RIFORMA DEL CODICE APPALTI**
*Necessità di semplificazione e coordinamento
fra i procedimenti*

Ing. Francesco Ventura
Consigliere OICE con delega all'Ambiente
Amministratore Unico VDP S.r.l.



RemTech Expo 2019 (18, 19, 20 Settembre) FerraraFiere - www.remtechexpo.com



Nuove regole sulla VIA

D. Lgs. 152/2006 modificato dal D.lgs 104/2017

Il 21 luglio 2017 è entrato in vigore il nuovo decreto "in tema di Valutazione di Impatto ambientale (VIA), il **D. Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017** (pubblicato in G.U. n. 156 del 06/06/2017).

Le disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017 (art. 23, comma 1).

Il Nuovo Decreto ha modificato ed aggiornato la disciplina del D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 " Testo Unico Ambientale ".

Il provvedimento nasce come adeguamento nazionale alla normativa europea prevista dalla Direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.





D. Lgs.104/2017

Obiettivi




- rendere più efficienti le procedure amministrative
- avere certezza dei tempi delle procedure
- accrescere i livelli di tutela ambientale
- implementare la qualità delle valutazioni
- razionalizzare le competenze

21 miliardi di euro (2016) è il valore complessivo degli investimenti in opere di competenza statale in corso la VIA



Osservazioni e criticità

ITER APPROVATIVO : L'ESEMPIO DI ANAS





D.Lgs. 50/2016 LA RIFORMA DEL CODICE APPALTI

Tra le più importanti modifiche:

- Correttivo del 2017 (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)
- D. L. Semplificazioni 2018 (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135)
- Legge di Bilancio 2019 (Legge, 30 dicembre 2018, n. 145)

L'ultima modifica ha riconosciuto carattere di urgenza di alcuni interventi individuando soluzioni che ne rendono più speditiva l'approvazione

- **Decreto c.d. «Sblocca Cantieri» (D.L. 32 del 18 aprile 2019)**





Il **DL n. 32/2019** (cosiddetto “**Sblocca cantieri**”), pubblicato il 18 aprile in Gazzetta Ufficiale, al Capo 1 “*Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana*”, all’art. 1 prevede modifiche importanti al **Codice appalti (D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.)**

In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. a) da punto 1 a punto 5 modifica l’**art. 23** del D.lgs n. 50/2016, relativo ai **livelli della progettazione** per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi.





D.Lgs. 50/2016 Codice Appalti, art. 23

D. Lgs. 152/2006 modificato dal D.lgs 104/2017- Riforma VIA, art 5 lett. g

I due sistemi normativi dovrebbero dialogare tra loro poiché trattano, da un lato, le questioni attinenti il **Progetto e la relativa autorizzazione** e, dall'altro, le **questioni relative all'ambiente e alle procedure autorizzative**.

Purtroppo però ci sono varie incoerenze che vanno ad incidere negativamente nell'operatività di chi è chiamato a elaborare un progetto da portare in approvazione anche dal punto di vista ambientale.

In particolare, si registra che, mentre il T.U. Ambiente tiene conto delle definizioni di progetto e dei livelli progettuali fornite dal Codice degli Appalti, non altrettanto succede con quest'ultimo per quanto riguarda le definizioni degli Studi ambientali che devono accompagnare il progetto e che non coincidono con quelli codificati dal T.U. Ambiente.





D.L.32/2019 «Sblocca cantieri» - Art. 1 comma 1, lett. a), punto 3: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) è il primo di tre livelli di progettazione individuati dall'art. 23 del Codice degli Appalti.

Con lo «Sblocca cantieri», questo livello di progettazione ne esce rafforzato perché gli studi analitici già previsti in precedenza sono così integrati:

- **Valutazioni costi benefici delle soluzioni alternative**
- **Studi di fattibilità ambientale e paesaggistica**
- **Descrizione delle misure di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale**





D.L.32/2019 «Sblocca cantieri» - Art. 1 comma 1, lett. a), punti 3 e 4: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

- Valutazioni costi benefici delle soluzioni alternative

→ La portata di questa novità non è irrilevante perché la necessità di individuare «tra più soluzioni» quella che presenta il miglior rapporto costi benefici per la collettività, comporta che il corredo di studi che accompagnano il PFTE deve coprire tutto il territorio interessato dalle possibili alternative → **è possibile un significativo allargamento del campo di indagine**





D.L.32/2019 «Sblocca cantieri» - Art. 1 comma 1, lett. a), punti 3 e 4: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

- Studi di fattibilità ambientale e paesaggistica

→ Se già prima dello Sblocca Cantieri si erano riscontrate criticità dovute soprattutto alla mancanza di «allineamento», su alcuni temi, tra i due codici (Ambiente e Appalti), con questa novità le criticità aumentano:

manca di corrispondenza terminologica con gli studi ambientali codificati dal T.U. Ambiente.

Infatti gli «**studi di fattibilità ambientale e paesaggistica**» che devono accompagnare il PFTE non sono previsti dal Codice Ambiente: **possono essere assimilati agli Studi Preliminari Ambientali (per l'assoggettabilità a VIA)?**





D.L.32/2019 «Sblocca cantieri» - Art. 1 comma 1, lett. a), punti 3 e 4: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

- Descrizione delle misure di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale

→ Il livello di dettaglio del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica diventa **più approfondito** perché si passa dalla **individuazione** delle “**esigenze** di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale” alla “**descrizione** delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale”.





PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

Il **potenziamento del PFTE** così operato dal rinnovato Codice degli Appalti (Sblocca Cantieri) sembra essere in linea con quanto già fatto dal Dlgs 104 (di modifica al T.U. Ambiente) che ha introdotto la possibilità di svolgere procedura di VIA già a questo livello di progetto (anticipandola rispetto a quanto previsto in precedenza).

Nel rafforzamento del PFTE, lo Sblocca Cantieri non ha però tenuto conto e risolto un problema già riscontrato a seguito delle ultime modifiche al T.U. Ambiente e che riguarda gli interventi che devono essere approvati dal Consiglio Superiore dei LL.PP.





PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

Infatti, lo stesso Codice Appalti stabilisce che per lavori pubblici di importo superiore a 50 milioni di euro, **il Consiglio Superiore LL.PP. si esprime con parere obbligatorio sui progetti definitivi prima dell'avvio delle procedure di VIA.**

È chiaro che fintanto che permarrà questa condizione, le novità introdotte per il PFTE avranno una portata limitata dato che non trovano applicazione per i numerosi progetti che sono assoggettati all'approvazione del Consiglio Superiore LL.PP.





D.L.32/2019 «Sblocca cantieri»

Art. 4 - Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali

*Comma 1. «Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o più **Commissari straordinari**».*

Anzitutto: Con quali criteri vengono individuati gli interventi infrastrutturali prioritari?

I commissari straordinari potranno essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle norme europee.





D.L.32/2019 «Sblocca cantieri»

Art. 4 - Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali

Il **Comma 2** definisce il **margin**e di azione dei Commissari straordinari, i quali:

- Provvedono alla eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati in accordo con i Provveditorati interregionali alle oo.pp.
- Approvano i progetti, di intesa con presidenti di Regioni e Province competenti, **sostituendosi a ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta ad eccezione di:**
 - **BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI:** TERMINI MASSIMI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI SONO **RIDOTTI A 60 gg** POI VALE IL **SILENZIO ASSENSO**
 - **AMBIENTALI:** TERMINI DI TEMPO **DIMEZZATI**





D.L.32/2019 «Sblocca cantieri»

Art. 4 - Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali

→ La riduzione dei tempi autorizzativi relativamente a beni culturali e paesaggistici e ambiente rappresenta sicuramente una novità e un vantaggio. Per ora, però, resta un fatto solo annunciato.

Diventerà attuativa solo con il recepimento nelle normative pertinenti (per quanto riguarda le autorizzazioni ambientali, il D. Lgs. 152/2006)





GRAZIE PER L'ATTENZIONE,

Ing. Francesco Ventura

OICE – Associazione delle organizzazioni di ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico-economica

Telefono: +39 / 065800506

ventura@vdpsrl.it



RemTech Expo 2019 (18, 19, 20 Settembre) FerraraFiere - www.remtechexpo.com